

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5207 del 15/09/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8, richiesta dalla società Interpump Hydraulics S.p.a. per l'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5405 del 15/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8, richiesta dalla società Interpump Hydraulics S.p.a. per l'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 29/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/0100112 del 29/05/2025 e con PG/2025/0100118 del 30/05/2025 (**pratica Sinadoc 19781/2025**) dal procuratore della società Interpump Hydraulics S.p.a. (C.F. 00883010241 e P.IVA 02128140361), con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Adelmo Mingozzi n. 6, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/0114410 del 25/06/2025 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Sala Bolognese, AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- con PG/2025/127734 del 15/07/2025 ARPAE SAC comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la società istante trasmetteva le integrazioni al SUAP che le inoltrava a tutti gli Enti con nota del 25/07/2025, acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/135111 del 28/07/2025;
- con PG/2025/147271 del 14/08/2025 ARPAE SAC comunicava alla società istante, al SUAP e ai soggetti competenti la ripresa della decorrenza dei termini dell'endoprocedimento di AUA;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, pareri di assenso/nulla osta dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissione in atmosfera (PG/2025/149570 del 21/08/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice acustica (PG/2025/155570 del 02/09/2025).
- Nulla osta per gli aspetti urbanistico/edilizi del Comune di Sala Bolognese (PG/2025/0155936 del 03/09/2025);
- Nulla osta per la matrice scarico in pubblica fognatura del Comune di Sala Bolognese (PG/2025/0155936 del 03/09/2025);
- Nulla osta per la matrice acustica del Comune di Sala Bolognese (PG/2025/0155936 del 03/09/2025)

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Interpump Hydraulics S.p.a., per l'esercizio dell'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Interpump Hydraulics S.p.a. (C.F. 00883010241 e P.IVA 02128140361) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Sala Bolognese con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sala Bolognese con richiamo alla documentazione acustica.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sala Bolognese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sala Bolognese e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Interpump Hydraulics S.p.a.
Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8

ALLEGATO A

Matrice scarico di costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura acque nere di via dell'Artigiano (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Sala Bolognese, come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche" costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alla domestiche e di acque reflue domestiche dei servizi igienici e della mensa aziendale presenti nell'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche.

La rete fognaria acque nere è costituita da due rami fognari: uno dedicato alla raccolta delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche e uno dedicato alla raccolta delle acque reflue domestiche. I due rami fognari si uniscono nel pozzetto di raccordo e ispezione denominato S4 prima di immettersi nella pubblica fognatura mediante lo scarico S1.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche non sono preventivamente trattate in quanto rispettano i criteri di assimilabilità per qualità stabiliti dalla D.G.R. 1053/2003 e sono originate dai seguenti impianti:

- laboratorio metallurgico (scarico pari a 5 m³/anno);
- sistema di osmosi inversa (scarico pari a 200 m³/anno);
- torri di raffreddamento (scarico pari a 2700 m³/anno).

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante n. 5 fosse Imhoff installate in corrispondenza dei servizi igienici e n. 1 degrassatore installato in corrispondenza della mensa aziendale.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine due scarichi nella pubblica fognatura acque bianche denominati S2 e S3 costituiti dall'unione di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e di acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e sosta non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Visto il nulla osta senza prescrizioni all'autorizzazione allo scarico del Comune di Sala Bolognese con Prot. n. 17720/2025 del 02/09/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/0155936 del 03/09/2025). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Per lo scarico denominato **S1** si applica quanto previsto dal punto 4.1 - "scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate" e dal punto 5 - "Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche" della D.G.R. 1053/2003.

Il Titolare dello scarico deve:

- a) garantire che le acque reflue industriali assimilate alle domestiche rispettino i valori limite stabiliti dalla Tabella 1 del punto 5 della D.G.R. 1053/2003 **prima di ogni tipo di trattamento depurativo e/o diluizione**;
- b) comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Comune di Sala Bolognese, al Gestore del Servizio Idrico Integrato - società Hera S.p.a. e ad ARPAE-AACM la data di attivazione dello **scarico S1** con almeno 15 giorni di anticipo
- c) trasmettere **entro 6 mesi** dall'effettiva attivazione dello scarico S1 e a pena di decadenza del provvedimento autorizzativo, una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e dei referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche **prima di ogni tipo di trattamento depurativo e/o diluizione**; tale documentazione deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Comune di Sala Bolognese, al Gestore del Servizio Idrico Integrato - società Hera S.p.a. e ad ARPAE-AACM

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata agosto 2023 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0100112 del 29/05/2025).
 - "Planimetria scarichi" datata 26/01/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0100112 del 29/05/2025).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc n. 19781/2025

Documento redatto in data 11/09/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

Servizio Ambiente

Spettabile
ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 36/2025

Oggetto: A.U.A. - DITTA INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. - STABILIMENTO DI VIA DELL'ARTIGIANO N. 8 - LOCALITÀ OSTERIA NUOVA DI SALA BOLOGNESE (BO) - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN FOGNATURA

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- la pratica SUAP n. 1773/2025 relativa alla domanda per il rilascio dell'A.U.A. per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche, le emissioni in atmosfera e la matrice di impatto acustico, presentata con prot. n. 11360 del 29/05/2025 dalla Ditta INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. per lo stabilimento sito in località Osteria Nuova di Sala Bolognese, via dell'Artigiano n. 8;
- l'avvio formale del procedimento di rilascio dell'AUA trasmesso dal SUAP con prot. n. 11443 del 29/05/2025;
- l'indizione di conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona disposta da ARPAE pervenuta in data 25/06/2025 al prot. n. 13552;
- la nota prot. n. 16918 del 14/08/2025 con cui ARPAE riavvia i termini dell'endoprocedimento di AUA, sospesi per integrazioni richieste per la matrice, emissioni in atmosfera, e richiede pareri e nulla-osta finali dei Soggetti competenti coinvolti;

PRESO ATTO che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) non ha trasmesso parere entro i termini prescritti dalla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;





Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

Servizio Ambiente

- lo Statuto Comunale;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento della Ditta INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A., sito in località Osteria Nuova di Sala Bolognese, via dell'Artigiano n. 8, fermo restando ulteriori prescrizioni dall'Ente preposto.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Maura Tassinari

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Interpump Hydraulics S.p.a.
Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche svolta dalla società Interpump Hydraulics S.p.a. nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: centri di lavoro, torni e rettifiche – impianto A)

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Altezza minima	13,8	m
Durata massima	8 (manuale) 16 (CNC)	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Nebbie oleose	10	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2 (provenienza: dentatura – impianto C)

Portata massima	28000	Nm ³ /h
Altezza minima	13,7	m
Durata massima	8 (manuale) 16 (CNC)	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Nebbie oleose	10	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3 (provenienza: centri di lavoro, torni e rettifiche – impianto B)

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Altezza minima	13,8	m
Durata massima	8 (manuale) 16 (CNC)	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Nebbie oleose	10	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4 (provenienza: lavorazioni a secco di spazzolatura/sbavatura – impianto D)

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Altezza minima	12,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Nebbie oleose	10	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5 (provenienza: lavaggio)

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno

periodicità di monitoraggio di competenza del gestore: annuale

EMISSIONE E6 (provenienza: lavaggio)

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Altezza minima	13	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno

periodicità di monitoraggio di competenza del gestore: annuale

2. Impianti

I sistemi di abbattimento adottati dovranno prevedere l'uso delle migliori tecniche disponibili ovvero un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso. Gli impianti di abbattimento dovranno essere provvisti di pressostato differenziale ai fini di un monitoraggio della

corretta efficienza di funzionamento.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	suddiviso il lato
----------------	-----------------------------	----------------	---------	-------------------

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (ARPAE AACM), all’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente

disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei

valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica con allegato il quadro riassuntivo delle emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/135111 del 28/07/2025).
 - "Planimetria emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/135111 del 28/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 19781/2025

Documento redatto in data 11/09/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Interpump Hydraulics S.p.a.
Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 31/07/2023 presentata dalla società Interpump Hydraulics S.p.a. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature oleodinamiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/155570 del 02/09/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 17720/2025 del 02/09/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sala Bolognese con nulla osta acustico Prot. n. 17720/2025 del 02/09/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/0155936 del 03/09/2025), acquisito il parere tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/155570 del 02/09/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 31/07/2023 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Interpump Hydraulics S.p.a. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/0100118 del 30/05/2025).

Pratica Sinadoc n. 19781/2025

Documento redatto in data 11/09/2025



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Tecnica

Servizio Ambiente

Spettabile
ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 36/2025

NULLA OSTA ACUSTICO

OGGETTO: A.U.A. - DITTA INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. - STABILIMENTO DI VIA DELL'ARTIGIANO N. 8 - LOCALITÀ OSTERIA NUOVA DI SALA BOLOGNESE (BO) - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- la pratica SUAP n. 1773/2025 relativa alla domanda per il rilascio dell'A.U.A. per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche, le emissioni in atmosfera e la matrice di impatto acustico, presentata con prot. n. 11360 del 29/05/2025 dalla Ditta INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. per lo stabilimento sito in località Osteria Nuova di Sala Bolognese, via dell'Artigiano n. 8;
- l'avvio formale del procedimento di rilascio dell'AUA trasmesso dal SUAP con prot. n. 11443 del 29/05/2025;
- l'indizione di conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona disposta da ARPAE pervenuta in data 25/06/2025 al prot. n. 13552;
- la nota prot. n. 16918 del 14/08/2025 con cui ARPAE riavvia i termini dell'endoprocedimento di AUA, sospesi per integrazioni richieste per la matrice, emissioni in atmosfera, e richiede pareri e nulla-osta finali dei Soggetti competenti coinvolti;

Preso atto del parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE (Sinadoc 19781/2025) pervenuto con protocollo n. 17712 del 02/09/2025, allegato alla presente;

VISTI:

- la "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n.447 del 26/10/1995;



- il D.P.C.M. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- la Legge Regionale n. 15 del 9/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n. 15/2001”;
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16/04/2009;
- la Nuova Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024;

COMUNICA

il nulla osta al fine del rilascio dell'A.U.A., per la matrice impatto acustico nel rispetto delle seguenti condizioni, contenute nel parere ARPAE allegato alla presente, da parte della Ditta INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A., per lo stabilimento sito in località Osteria Nuova di Sala Bolognese, via dell'Artigiano n. 8:

- a) Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera (E1: Centri di lavoro torni rettifiche - IMPIANTO A, E2: Dentatura - IMPIANTO C, E3: Centri di lavoro torni rettifiche (IMPIANTO B), E4: Lavorazioni a secco di spazzalatura/sbavatura - IMPIANTO D, E5: Lavaggio, E6 Lavaggio) , sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una nuova valutazione di impatto acustico redatta da TCA (comprensiva di collaudo acustico post-operam) in coerenza con la disposizione dell'impiantistica dichiarata e autorizzata per le emissioni in atmosfera che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie da eseguirsi in entrambi i periodi di riferimento diurno/notturno, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché dei limiti differenziali presso tutti i ricettori evidenziati nella VPIA, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne quali impianti correlati alla produzione e impianti per la climatizzazione dei locali, nonché il traffico indotto sia addetti che merci, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata;
- b) La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili , con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per i ricettori individuati



- (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c) Qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
 - d) In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
 - e) In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - f) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
 - g) L'attività lavorativa sia svolta esclusivamente nel periodo diurno ad eccezione del funzionamento dei soli impianti automatici, la cui attività prosegue anche durante il periodo notturno, in assenza di personale in azienda.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Maura Tassinari

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Allegato: Parere Arpae Sinadoc n. 19781/2025

S. Giorgio di Piano, 29/08/2025

Sinadoc 19781/2025

Comune di Sala Bolognese

Servizio Ambiente

c.a. Sara Tomasini

Pec: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Ufficio Tecnico

Servizio SUAP SUE

c.a. Arch. Giuliana Alimonti

Pec: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Giuseppe Di franco

OGGETTO: Domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per lo stabilimento della società **Interpump Hydraulics S.p.A.**, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via dell'Artigiano n. 8 - **trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Rif. Prat. SUAP Tit. 6 Cl. 9 – Fasc. 36/2025**

In riferimento all'oggetto, vista la domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese (agli atti di ARPAE al PG/2025/0100112 del 29/05/2025 e PG/2025/0100118 del 30/05/2025), e viste le successive integrazioni pervenute in data 28/07/2025 agli atti Arpae con PG/2025/135111, presa visione della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

La domanda viene formulata come richiesta di nuova AUA per le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico; **il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore**. Il contributo istruttorio riferito alla matrice emissioni in atmosfera è già stato trasmesso con PG/2025/149570 del 21/08/2025.

La società "Interpump Hydraulics S.p.A.", intende realizzare un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Sala Bolognese in cui svolgere la propria attività di progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, distribuzione ed assistenza post vendita di prese di forza per veicoli industriali, pompe oleodinamiche a pistoncini ed ingranaggi, valvole a controllo idraulico, accessori e componenti per distributori oleodinamici.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di due nuovi edifici ad uso produttivo, uno destinato prioritariamente alla produzione vera e propria, edificio di circa 20.000 mq e un secondo edificio destinato agli uffici, direttamente connesso con le attività produttive, attraverso un camminamento protetto che mette in comunicazione i due volumi.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura-Imola – sede di San Giorgio di Piano - Servizio Territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana **via Fariselli, 5 | Cap 40016** | tel +39 051 396211 | fax +39 051 893997 | **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Il ciclo produttivo della ditta risulta così articolato:

accettazione/stoccaggio - reparto spazzolatura/sbavatura - reparto tornitura - reparto rettifica - reparto dentatura - reparto centri di lavoro - reparto lavaggio - reparto montaggio - reparto stoccaggio/spedizioni.

I suddetti reparti sono dotati di sistemi di aspirazione e convogliamento all'esterno delle arie esauste che daranno luogo a **sei emissioni in atmosfera**, così come evidenziato nella relazione tecnica descrittiva delle emissioni in atmosfera ed integrativa alla documentazione inizialmente presentata dalla ditta.

Presa visione della relazione tecnica denominata **"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE PRODUTTIVA DELLA INTERPUMP - AMBITO APR SB II – AREA PRODUTTIVA TAVERNELLE - VERIFICA PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (ART. 8 L.447/95)"** di seguito VPIA, redatta da TCA¹, Revisione del 04/08/2023, si rileva quanto segue.

In particolare il progetto, così come dichiarato dal TCA, prevede la realizzazione di due nuovi edifici, fra di loro interconnessi tramite un tunnel di collegamento che consentirà il passaggio degli addetti dall'area produttiva all'area degli uffici, come accennato sopra.

Nell'area antistante il nuovo edificio e le aree subito contermini saranno realizzati i parcheggi pertinenziali.

Completa il progetto un blocco servizi, in corrispondenza dell'ultima campata nord del volume produttivo, dedicato agli spogliatoi e ad una piccola sala destinata a mensa per i lavoratori, deputata esclusivamente all'attività di porzionamento e somministrazione dei cibi.

Come dichiarato nella VPIA il nuovo stabilimento produttivo che sorgerà a Sala Bolognese, inglobierà la produzione degli attuali stabilimenti siti nel bolognese; in particolare diverrà il centro produttivo principale presso il quale saranno ricollocati gli attuali dipendenti che prestano la loro opera nelle sedi di Calderara di Reno e Bologna, oltre ai nuovi inserimenti ed ai nuovi impianti produttivi previsti per garantire un aumento dei volumi di produzione.

Le **sorgenti sonore** dichiarate sono correlabili alle seguenti categorie:

- Traffico, sia addetti che attività di carico-scarico merci;
- Impianti esterni correlati alla produzione (assorbendo anche le attività di piazzale e le emissioni derivanti dalle lavorazioni interne al volume produzione);
- Impiantistica esterna a servizio dell'edificio (es. impianti per la climatizzazione dei locali).

Secondo quanto riportato dal TCA l'attività di stabilimento si sviluppa attualmente (presso la sede di Calderara che, di fatto, verrà trasferita a Sala Bolognese) su 2-3 turni a seconda dei reparti.

I 3 turni sono relativi ai soli reparti dedicati agli impianti automatici: detta porzione di stabilimento è attiva 24 h su 24, unitamente all'impiantistica correlata. Il personale presente in stabilimento in orario notturno è tuttavia minimo: si tratta attualmente di 5 persone che si occupano della logistica interna (non ci sono movimentazioni di merci da e per l'esterno, ma solo sistemazioni interne). Complessivamente presso la sede attuale l'orario di lavoro si sviluppa fra le 6:00 e le 23:45.

Nella nuova sede l'obiettivo dichiarato nella VPIA è quello di impostare i turni sull'intervallo 6:00 – 13:00 e 13:00 – 20:00, senza estensioni d'attività in orario notturno, a meno dei soli impianti automatici, la cui attività prosegue anche in assenza di personale in azienda.

La documentazione d'impatto acustico tiene conto di tutte le sorgenti attualmente presenti nell'azienda (Calderara di Reno), nonché delle modifiche che si andranno ad effettuare nello scenario futuro (es. movimentazioni in entrata/uscita dallo stabilimento passeranno da 30 a 40

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Ing. Franca Conti iscritta al n° 5238 dell'elenco Enteca.

unità al giorno suddivisi all'incirca come 27 bilici e 13 veicoli commerciali minori: in termini di media diurna si tratta di **1,7 bilici e 0,8 veicoli commerciali minori su base oraria**; personale passerà da 240 addetti attuali a 300, per cui, in riferimento al traffico indotto dai veicoli dei dipendenti, il TCA dichiara che tali movimenti avvengono tutti nel solo intervallo diurno, riferito all'ora media di periodo: **31 veicoli leggeri/ora in entrata od uscita dall'area**).

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto ante-operam (attuale clima acustico di zona)** mediante gli esiti delle verifiche strumentali acquisite, per poi assumere come riferimento per la definitiva caratterizzazione di scenario attuale, quanto dichiarato per lo scenario di **avvenuta attuazione della limitrofa attività di trasporto e logistica presso la vicina via Turati (gruppo Palletways)**, come da relativo studio previsionale.

La metodologia utilizzata dal TCA pertanto consiste nell'utilizzo della valutazione acustica previsionale **a firma AIRIS, del marzo 2021**, realizzata sul lotto oggetto per verificare il livello del rumore presente nella zona d'interesse e successiva elaborazione previsionale mediante software (IMMI - ver. 2021) del "rumore ambientale presunto", a seguito degli interventi di progetto (**scenario futuro post-operam**) e conclusioni. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal TCA, l'analisi dello scenario di stato di fatto è stata ulteriormente arricchita, tenendo conto (anche se ancora su base previsionale) degli indotti attesi per effetto della messa in esercizio **della vicina piattaforma di logistica, intervento che viene a modificare in modo rilevante il contesto acustico su cui a sua volta verrà ad insistere lo stabilimento Interpump**.

E' stato infine ricostruito, **su base modellistica**, uno scenario di riferimento, entro cui si tiene conto di entrambe le fonti conoscitive su descritte, portando a far convergere il modello di descrizione dello scenario di stato di fatto per l'insediamento di Interpump, con quello previsionale conseguente l'insediamento della logistica e verificato il potenziale impatto di Interpump sul contesto circostante.

Si rileva tuttavia che la documentazione presentata dalla ditta ai fini acustici non è stata aggiornata in coerenza con la disposizione dell'impiantistica presentata quale integrazione per le emissioni in atmosfera (impianti traslati presso la nuova sede aziendale dallo stabilimento di Calderara di Reno, planimetria emissioni e relativo quadro riassuntivo) e la relazione acustica è ferma ad agosto 2023, dove viene ritenuto dal TCA sufficientemente rappresentativo descrivere le emissioni di stabilimento, per indotto impiantistico, assumendo come input l'ultima caratterizzazione emissiva disponibile, prodotta a fini AUA (anno 2012), per la sede Interpump attuale di Calderara, proiettata alla nuova sede operativa, per analogia di attività.

Le informazioni fornite in quanto agli impianti esterni correlati alla produzione sono quindi solo parziali, giustificate dal fatto che la scelta di cosa mantenere e cosa sostituire verrà formalizzata solamente in sede di trasloco della produzione, pertanto, secondo quanto dichiarato dal TCA nella VPIA del 2023 non era stato possibile reperire la caratterizzazione acustica di dettaglio, né la definitiva collocazione in mappa. Il TCA dichiarava inoltre di ritenere quanto noto comunque sufficiente per la caratterizzazione finale delle emissioni di stabilimento, preso atto dell'elevata distanza a cui si collocano i primi potenziali **bersagli (due ricettori più esposti individuati)**.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto dei limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del **livello di rumore residuo** in base all'esito delle verifiche strumentali effettuate in sede di globale caratterizzazione acustica d'ambito, in

riferimento allo **scenario dello stato di fatto di avvenuto insediamento del comparto di logistica (ante-operam)**, restituito nella piattaforma di lavoro già verificata per l'intero ambito di PUA (**studio acustico** che ha supportato il progetto di trasformazione urbanistica dell'area a firma **AIRIS, del marzo 2021**: indagini strumentali svolte tra il mese di **ottobre 2020 e il mese di marzo 2021**). Nello specifico sono state indagate 5 postazioni di misura; per la determinazione del clima acustico attuale sono state svolte due misure fonometriche in continuo durante giornate infrasettimanali nelle postazioni P1 e P4. Postazioni di misura P2 e P3, collocate in corrispondenza dei due ricettori individuati come di massima prossimità all'area di insediamento dell'Interpump. **Si rileva come nella VPIA presentata non siano stati effettuati nuovi rilievi fonometrici che caratterizzino lo stato di avanzamento dell'attuale attività vicina di logistica nel 2025.**

- Ricostruzione, **su base modellistica**, di uno scenario di riferimento, entro cui si tiene conto di entrambe le fonti conoscitive su descritte, portando a far convergere il modello di descrizione dello scenario di stato di fatto per l'insediamento di Interpump, con quello previsionale conseguente l'insediamento della logistica (**valutazione previsionale** predisposta da parte di **TEA Consulting di Milano**, a supporto del progetto di attuazione del solo ambito D7.3 dedicato alla logistica sulla via Turati). I valori di emissione delle sorgenti sono stati quindi ottenuti assegnando a ciascuna di esse la potenza sonora desunta da quanto descritto in precedenza, in termini di caratterizzazione acustica d'ambito (Rilievi fonometrici acquisiti in loco 2020-2021 e Report modellistico ad illustrazione dello scenario di piena operatività della nuova logistica Pallettways sita su via Turati).
- Verifica del livello di rumore ambientale ai **2 ricettori individuati** (R1: collocato a circa 240 m ad ovest dal perimetro del lotto oggetto di intervento ma al di là di via Turati e in posizione molto più prossima al nuovo insediamento di Logistica Pallettways, di recente realizzazione, ed R2: collocato in direzione sud-est ad oltre 500 m di distanza).
- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti a seguito degli **interventi di progetto (post-operam)** (valori limite assoluti di immissione di zona e valori limite differenziali).

Il Comune di Sala Bolognese ha approvato la Classificazione Acustica, così come evidenziato dal TCA nella VPIA, dove viene riportato anche uno stralcio dell'adiacente Comune di Calderara di Reno, nel quale ricade parte dell'intorno dell'area oggetto di intervento.

L'area presso la quale si insedierà Interpump è situata tutta in comune di Sala Bolognese. L'ambito entro cui verrà ad insediarsi la ditta Interpump è oggi assegnato alla "**Classe III² - aree di tipo misto**", ma in virtù dell'approvazione del PUA a cui appartiene il lotto da portare in attuazione, si applicherà la "**Classe V³ – Aree prevalentemente industriali**", ancora indicata come tema di progetto.

In riferimento ai ricettori, si colloca sul territorio di **Sala Bolognese il Ricettore 1**, mentre è in comune di **Calderara il Ricettore 2**, entrambi inseriti in un contesto di **classe III**, in relazione all'uso agricolo dominante di zona. La verifica di compatibilità acustica relativa all'attuazione del progetto sarà dunque realizzata nei confronti dei su individuati bersagli di massima prossimità (assunto che se l'impatto è entro norma presso i ricettori più prossimi, lo sarà a maggior ragione

² Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).**

³ Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).**

per quelli più distanti), dove i limiti assoluti di immissione verificati, in riferimento all'ora media di periodo, sono i seguenti:

- valori limite immissione **III classe acustica: 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel notturno.**

Come riportato dal TCA, quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta e delle misure fonometriche effettuate nello studio acustico citato, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e degli impianti dell'insediamento della ditta **Interpump Hydraulics S.p.a.** in Via dell'Artigiano n. 8, in comune di Sala Bolognese, risulterebbe dalla lettura delle mappe d'area fornite dal SW previsionale e dagli esiti del calcolo puntuale in facciata ai ricettori, che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti dei ricettori più esposti individuati nella VPIA del 04/08/2023, **sebbene tale valutazione non sia stata aggiornata alla disposizione dell'impiantistica dichiarata per le emissioni in atmosfera.**

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole condizionata** al rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. ***Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera (E1: Centri di lavoro torni rettifiche - IMPIANTO A, E2: Dentatura - IMPIANTO C, E3: Centri di lavoro torni rettifiche (IMPIANTO B), E4: Lavorazioni a secco di spazzalatura/sbavatura - IMPIANTO D, E5: Lavaggio, E6 Lavaggio), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una nuova valutazione di impatto acustico redatta da TCA (comprensiva di collaudo acustico post-operam) in coerenza con la disposizione dell'impiantistica dichiarata e autorizzata per le emissioni in atmosfera che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie da eseguirsi in entrambi i periodi di riferimento diurno/notturno, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché dei limiti differenziali presso tutti i ricettori evidenziati nella VPIA, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne quali impianti correlati alla produzione e impianti per la climatizzazione dei locali, nonché il traffico indotto sia addetti che merci, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.***
- b. ***La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);***
- c. ***qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di***

- mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
 - f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
 - g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno ad eccezione del funzionamento dei soli impianti automatici**, la cui attività prosegue anche durante il **periodo notturno**, in assenza di personale in azienda.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.